Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 aprile 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. **1534**.

Decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, nonchè con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con legge 3 febbraio 1951, n. 164, l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 ed il terzo e quarto comma dell'art. 3 del regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I Provveditorati alle opere pubbliche sono organi di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici decentrati nelle Regioni.

I provveditori alle opere pubbliche rispondono al Ministro per i lavori pubblici di tutto quanto si attiene alle attribuzioni loro assegnate e sono vincolati all'osservanza delle direttive e delle disposizioni impartite dal Ministro.

Nell'esercizio delle loro attribuzioni i provveditori alle opere pubbliche hanno la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori pubblici di fronte ai terzi ed in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

I provvedimenti adottati dai provveditori alle opere pubbliche, salvi i casi in cui espresse disposizioni ammettono il ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici, sono definitivi.

L'ufficio di provveditore è incompatibile con qualsiasi altra carica, od ufficio pubblico, od incarico estraneo.

Ai Provveditorati alle opere pubbliche è demandata la gestione di tutte le opere pubbliche, le forniture ed i servizi attribuiti al Ministero dei lavori pubblici dalle disposizioni vigenti, fatta eccezione per le opere che interessino la circoscrizione di più Provveditorati e per quelle indicate all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e successive modifiche.

Per gestione si intendono tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto, comprese, nei limiti indicati negli articoli seguenti, le transazioni, anche in accoglimento di riserve, e l'esonero da penali, nonchè la nomina dei collaudatori, la liquidazione e il pagamento del saldo.

La formazione e la approvazione di atti integrativi o sostitutivi dei contratti, come quelli concernenti la formazione di nuovi prezzi, la risoluzione o la rescissione dei contratti, l'esecuzione d'ufficio dei lavori, seguono, comunque, la competenza stabilita per la formazione e l'approvazione degli atti originari ».

Art. 2.

Gli articoli 4 (primo comma) e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16; 6-*bis* del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, aggiunto con la legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165 ed i comma 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I provveditori alle opere pubbliche predispongono i programmi di massima delle opere pubbliche da eseguire a carico dello Stato nella circoscrizione del Provveditorato e propongono al Ministro la graduatoria dei lavori di interesse degli Enti pubblici per i quali sia chiesta la concessione di concorsi o contributi statali a norma di legge. I programmi e le graduatorie sono presentati al Ministero entro il mese di marzo di ciascun anno per le sue definitive determinazioni, da adottarsi entro il 31 agosto successivo.

I provveditori con proprio decreto e sentito l'organo consultivo competente:

1) approvano, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e pre-

stazioni fino all'importo di 200 milioni di lire e provvedono, ove occorra, alla approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti è trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando tuttavia l'importo dei lavori superi i 100 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione ministeriale.

Resta nella competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti delle opere che eccedano la circoscrizione di un Provveditorato;

2) approvano, indipendentemente dai limiti d'importo, le perizie per lavori di manutenzione e, nei limiti della loro competenza ed ove siano stati delegati dal Ministro, i progetti di stralcio di opere i cui progetti generali o di massima siano stati approvati in linea tecnica dal Ministro, nonchè i relativi contratti.

In questo caso non possono essere apportate varianti sostanziali nei confronti delle previsioni del progetto generale o di massima, ma può procedersi all'aggiornamento dei prezzi;

3) approvano, nei casi di somma urgenza di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori occorrenti ancorchè non compresi in programma, di importo non superiore ai 5 milioni di lire dandone immediata notizia al Ministero,

4) concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione dello stesso contratto;

5) riconoscono l'inapplicabilità totale o parziale delle clausole penali inserite in contratti relativi ad opere da essi gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandona non superi 30 milioni di lire;

6) provvedono — trasmettendo al Ministero copia dei provvedimenti — in materia di concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica che non eccedano dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato e per le quali non siano state prodotte opposizioni o domande concorrenti; ove peraltro il provveditore ritenga che una domanda per la concessione di piccola derivazione sia inattuabile, o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi pubblici, la trasmette al Ministro per i lavori pubblici al quale resta salva la facoltà attribuitagli dal settimo comma dell'art. 7 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

7) provvedono in materia di autorizzazione delle linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa tra 5000 e 60.000 volta e che non eccedano dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato trasmettendo copia del provvedimento al Ministero;

8) provvedono in materia di proroga dei termini per l'attuazione di concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica, dandone comunicazione al Ministero;

9) provvedono in materia di dichiarazione di pubblica utilità e urgenza delle opere relative alle concessioni ed alle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) con le norme di cui al predetto testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Contro i provvedimenti di cui ai precedenti punti 6), 7) ed 8), è dato ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici.

Il provveditore rimette al Ministero mensilmente l'elenco anche se negativo dei progetti approvati, con l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie ».

Art. 3.

Nell'applicazione del testo unico per l'edilizia popolare ed economica, approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riservate al Ministro per i lavori pubblici la formulazione dei programmi per la utilizzazione degli stanziamenti e l'emissione del decreto di concessione del contributo. L'approvazione dei progetti relativi è demandata al provveditore alle opere pubbliche nei limiti di cui al precedente art. 2, n. 1).

Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, la decisione di ammissione al contributo è riservata al Ministro per i lavori pubblici, il quale può delegare il provveditore alle opere pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 2, n. 1), ad emettere i provvedimenti formali di concessione del contributo ed approvare i progetti relativi. In tal caso il provveditore assume l'impegno della spesa sul corrispondente capitolo delle spese in annualità dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e trasmette il relativo decreto direttamente alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici che lo inoltra alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero medesimo, per la registrazione. Copia del decreto è inviata al Ministero.

I provveditori esercitano, per il tramite del Genio civile, la vigilanza sulla gestione e sulla esecuzione delle opere di cui al presente articolo.

L'importo definitivo del contributo ad opera ultimata è accertato con decreto del Ministro o del provveditore nell'ambito della rispettiva competenza.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 6 della legge 9 agosto 1954, n. 645, il Ministro per i lavori pubblici comunica al provveditore le opere di edilizia scolastica ammesse al contributo dello Stato ed in base a tali comunicazioni il provveditore procede ai sensi e nei limiti dell'art. 3 del presente decreto, commi secondo, terzo e quarto.

Resta ferma ogni altra disposizione della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Art. 5.

Ferme restando in ogni altra parte le disposizioni della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, il Ministro per i lavori pubblici determina e comunica al provveditore le opere di costruzione di nuove chiese ammesse al contributo dello Stato.

In base alle comunicazioni ministeriali il provveditore nei limiti di cui al precedente art. 2, n. 1), emette i provvedimenti formali di concessione del contributo ed approva i progetti relativi, inviando al Ministero copia del relativo decreto.

Ai provveditori alle opere pubbliche sono demandate, nei limiti suddetti, le attribuzioni affidate al Ministero dei lavori pubblici dalla citata legge 18 dicembre 1952, n. 2522, in materia di gestione e di vigilanza sulla esecuzione delle opere.

Gli stanziamenti dei fondi per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono inscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, da ripartirsi fra gli organi decentrati con decreti del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 6.

I poteri e le facoltà spettanti al Ministro per i lavori pubblici per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura in base al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1928, n. 833, sono demandati al provveditore alle opere pubbliche salvo il caso che il Ministro per i lavori pubblici non ritenga di assumere direttamente o di delegare al Sottosegretario di Stato la direzione dei servizi di soccorso ai sensi dell'art. 12 del decreto stesso.

I provveditori alle opere pubbliche provvedono, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme ad essi assegnate dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100, ai lavori dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

Art. 7

Ai provveditori alle opere pubbliche sono devolute entro i limiti della loro competenza per valore, le incombenze attribuite al Ministro per i lavori pubblici dagli artcoli 75, 76, 77, 79, 81 e 85 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

I compiti attribuiti dagli articoli stessi alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare sono devoluti, entro i limiti di competenza, ai Comitati tecnico-amministrativi.

Contro i provvedimenti adottati dal provveditore ai sensi del comma precedente è dato ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide previo parere della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Art. 8.

I decreti del presidente del Magistrato alle acque e dei provveditori alle opere pubbliche che approvano progetti di opere attribuite alla loro competenza implicano la dichiarazione di pubblica utilità.

Per le opere suddette il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche sono anche competenti, udito il parere del Comitato tecnico-amministrativo, ad emettere la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.

La dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguire a cura e spese degli Enti pubblici locali quando non sia chiesto o non spetti alcun contributo dello Stato è di competenza del prefetto che provvede sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 9.

Ai fini dell'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sostituito con l'art. 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, la valutazione economica e tecnica delle offerte nei casi di esperimento di appalto concorso per lavori che rientrino nella competenza degli organi decentrati in base all'importo del progetto di massima predisposto dell'Amministrazione è affidata ad una Commissione nominata con decreto del provveditore o del presidente del Magistrato alle acque e della quale, oltre al provveditore o al presidente del Magistrato che la presiede, sono chiamati a far parte:

a) il capo dell'Ufficio amministrativo;

b) un ispettore generale ed un ingegnere capo del Genio civile o funzionari tecnici di grado equiparato appartenenti al ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie;

c) un esperto della materia, anche se estraneo alla Amministrazione dello Stato.

Il provveditore e il presidente del Magistrato alle acque hanno facoltà di delegare un ispettore generale del Genio civile in servizio presso l'organo decentrato a presiedere, in loro vece, la Commissione predetta.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal funzionario preposto all'Ufficio contratti dell'organo decentrato o da chi ne fa le veci.

L'approvazione dell'appalto è di competenza del Ministro nel caso che l'importo del progetto prescelto dalla Commissione superi i 200 milioni di lire.

Art. 10.

Il quarto comma dell'art. 3 e l'art. 4 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164, sono sostituiti dal seguente articolo:

« L'ufficio tecnico è diretto da un ispettore generale del Genio civile ed ha compiti di ispezione, di vigilanza e di studio.

Il capo dell'Ufficio tecnico è il consulente tecnico del provveditore.

L'Ufficio tecnico, in attuazione delle disposizioni generali del Servizio tecnico centrale, cura l'aggiornamento professionale e la specializzazione dei funzionari tecnici addetti agli uffici del Genio civile nella circoscrizione del Provveditorato e cura altresì, a richiesta del Ministro o del provveditore, la redazione diretta o la revisione di progetti di opere pubbliche.

La sorveglianza sugli uffici del Genio civile ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 2 marzo 1931, n. 287, è esercitata dal capo dell'Ufficio tecnico e dagli ispettori generali del Genio civile all'uopo delegati dal Ministro o dal provveditore alle opere pubbliche ».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dal seguente:

« Restano invariate anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di urbanistica, nuove costruzioni ferroviarie, costruzioni edilizie per l'eliminazione di abitazioni malsane, opere marittime e le altre attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici non modificate dal presente decreto ».

Art. 12.

L'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, è sostituito dal seguente:

« La classificazione di strade fra quelle provinciali è deliberata dai Consigli provinciali.

La deliberazione deve essere pubblicata in tutti i Comuni della Provincia.

L'approvazione è effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel caso che risultino presentate opposizioni o reclami deve essere sentito anche il parere del Consiglio di Stato.

Con la stessa procedura si provvede alla declassificazione di strade provinciali ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'art. 7 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato col regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è sostituito dal seguente:

« Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Art. 14.

L'art. 15 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.

Per le piccole derivazioni la concessione è fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione è fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per le finanze ».

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 3 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, sulle opere marittime, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 1177, è sostituito dal seguente:

« Secondo le norme stabilite nel precedente articolo, alla classifica delle opere marittime si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina mercantile nonchè dei Consigli delle Provincie e dei Comuni interessati ».

Art. 16.

L'art. 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dal seguente:

« Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal provveditore.

Il Comitato oltre che dal provveditore è composto dai seguenti membri:

1) i capi degli Uffici amministrativo e tecnico del Provveditorato;

2) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Provveditorato;

3) i funzionari amministrativi e tecnici di grado 5° e 6° in servizio presso il Provveditorato;

4) i capi degli uffici ordinari e speciali del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del Provveditorato, nonchè il capo della Sezione urbanistica in servizio presso il Provveditorato;

5) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale avente sede in quella del Provveditorato;

6) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità;

7) un rappresentante del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministro per l'interno fra i funzionari delle Prefetture con sede nella circoscrizione del Provveditorato;

8) un rappresentante del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6°;

9) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 6°;

10) l'ispettore regionale agrario ed il capo dei servizi forestali della Regione;

11) il medico provinciale capo avente sede in quella del Provveditorato;

12) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale avente sede in quella del Provveditorato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica alle riunioni interviene il provveditore agli studi della Provincia interessata.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le Belle arti partecipano alle sedute i sovraintendenti ai monumenti, alle antichità ed alle belle arti competenti per materia.

Il provveditore può fare intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti con voto consultivo per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

In assenza del provveditore, il Comitato è presieduto dall'ispettore generale del Genio civile più anziano in servizio presso il Provveditorato.

Le adunanze dei Comitati sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore al 9° ».

Art. 17.

L'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito con la legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, è sostituito dal seguente:

« I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono competenti a pronunciarsi:

1) sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello Stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonchè da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 30 milioni e non superi i 200 milioni di lire;

2) sui progetti esecutivi di stralcio di cui all'articolo 2, n. 2);

3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 30 milioni di lire;

4) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti nonchè sulle determinazioni dei nuovi prezzi per opere non eccedenti i limiti di competenza del Provveditorato;

5) sulle perizie di manutenzione annuali o pluriennali di qualunque importo, purchè superiori alla competenza dell'ingegnere capo del Genio civile;

6) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;

7) sulle domande di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza delle opere relative alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica di cui al precedente art. 2, punto 9);

8) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione dell'energia elettrica di tensione da 5000 a 60.000 volta;

9) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando siano di importo non eccedente i limiti di competenza del Provveditorato;

10) sugli affari per i quali il provveditore alle opere pubbliche ed i capi degli uffici locali dell'Amministrazione dello Stato ritengano opportuno di chiedere il parere del Comitato.

I pareri dei Comitati, nei limiti di competenza, sostituiscono quelli del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e dell'Avvocatura dello Stato, nonchè quelli di ogni altro organo consultivo singolo e collegiale. Qualora, peraltro, nei casi di cui al precedente n. 3), l'avvocato dello Stato membro del Comitato ne faccia richiesta, il provveditore deve sentire il parere della Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nel caso in cui il provveditore non intenda conformarsi al parere del Comitato deve riferire al Ministro per i lavori pubblici, che adotta le sue determinazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Art. 18.

Quando i Comitati tecnico-amministrativi debbano esaminare i seguenti argomenti:

a) progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo eccedente lire 30 milioni e che non superi lire 100 milioni quando all'appalto dei lavori si intende provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 30 milioni e che non superi lire 50 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;

b) progetti esecutivi d'importo eccedente lire 30 milioni e che non superi lire 100 milioni di opere degli Enti pubblici e dei privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) perizie relative a lavori di manutenzione di importo eccedente lire 30 milioni e che non superi lire 100 milioni;

d) determinazioni di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale;

e) concessione di proroghe, eccedenti i trenta giorni e che non superino i novanta giorni, dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

f) autorizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa fra 5000 e 60.000 volta;

i pareri sono validi anche quando siano presenti, oltre i provveditore — o l'ispettore generale del Genio civile — che lo presiede soltanto otto membri, fra i quali i capi degli Uffici amministrativo, tecnico e di ragioneria presso il Provveditorato, l'avvocato dello Stato e l'ingegnere capo del Genio civile nella cui competenza rientrino gli argomenti trattati.

Se gli argomenti riguardino opere di bonifica o di sistemazione dei bacini montani fra gli otto membri debbono essere compresi l'ispettore regionale agrario ed il capo dei servizi forestali.

Qualora, anche rientrando fra i casi di cui al primo comma, gli argomenti interessino le altre Amministrazioni rappresentate nel Comitato, l'esame è riservato al Comitato nella sua composizione integrale.

Al Comitato tecnico-amministrativo, nella composizione ridotta di cui al presente articolo è demandata l'emissione del parere sulle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere direttore dei lavori dati in corso di opera.

Art. 19.

L'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 200 milioni.

Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 30 milioni ».

Art. 20.

Ferme restando le attribuzioni conferite al Magistrato alle acque ed al Comitato tecnico di Magistratura dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano a detto Istituto per le materie ed i servizi attribuitigli quale Provveditorato alle opere pubbliche, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, con le successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle apportate col presente decreto, nonchè le disposizioni di cui agli articoli dall'1 al 10 compreso ed agli articoli 17, 18, 23 e 24 del presente decreto.

Per le materie ed i servizi già di sua competenza si applicano al Magistrato alle acque le disposizioni contenute negli articoli 6, 10 e 16 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, con le successive integrazioni e modificazioni, comprese quelle apportate col presente

decreto, e si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 (esclusi i numeri 6, 7, 8 e 9) 23 e 24 del decreto stesso.

Art. 21.

Ferme restando le attribuzioni conferite ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna nonchè ai rispettivi Comitati tecnico-amministrativi dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni e integrazioni, ai suddetti Provveditorati nonchè ai rispettivi Comitati tecnico-amministrativi si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli dal 2 all'8 compreso ed all'art. 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, con le successive modificazioni, comprese quelle apportate col presente decreto, nonchè le disposizioni di cui agli articoli dall'1 al 10 compreso ed agli articoli 17, 18, 23 e 24 del decreto stesso.

Art. 22.

Per le opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche e del Magistrato alle acque non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, modificati dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1951, n. 165, riguardanti la competenza dei Comitati di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e degli ispettori generali del Genio civile.

Art. 23.

L'art. 23, primo comma, della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:

« Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:

1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 30 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 30 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo:

3) sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;

4) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;

5) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione della energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila volta;

6) negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedano il parere dell'ingegnere capo del Genio civile ».

Art. 24.

Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 4 del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726, si applicano le disposizioni relative alle attribuzioni che, nelle materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono devolute agli organi consultivi ed agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. A tale effetto, le norme relative alle attribuzioni del Ministro e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici contenute nelle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono riferite, nei confronti delle opere suddette, al Ministro ed all'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste.

Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei conseguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico-amministrativo dal secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, è elevato a 100 milioni di lire.

Nulla è innovato alla competenza dell'ispettore generale del genio civile.

Art. 25.

Le disposizioni del presente decreto relative ai limiti di competenza degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici si applicano anche in tutti i casi in cui disposizioni generali o speciali vigenti richiedano il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o quello degli altri organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 26.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — ROMITA — TREMELLONI — GAVA — ERMINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955, n. 1535.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, con sede in Taranto, denominata « Opera diocesana Maria SS. Immacolata per la formazione, educazione, assistenza cristiana della Gioventù ».

N. 1535. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, con sede in Taranto, denominata « Opera diocesana Maria SS. Immacolata per la formazione, educazione, assistenza cristiana della gioventù », e ne viene approvato lo statuto in data 11 febbraio 1954.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 1. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1955, n. 1536.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Monte Sant'Angelo (Foggia).

N. 1536. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 2. — CARLOMAGNO

LEGGE 4 aprile 1956, n. 212.

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Art. 2.

In ogni Comune la Giunta municipale, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite.

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Art. 3.

Finchè non saranno stati assegnati gli spazi previsti dal primo comma dell'art. 1, l'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti previsti nel detto articolo potrà essere effettuata da parte di chiunque negli spazi di cui al comma secondo dell'articolo predetto.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al sindaco, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

La Giunta municipale, entro i due giorni successivi, provvede a ripartire gli spazi anzidetti in parti eguali tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Art. 4.

La Giunta municipale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse e, comunque, non oltre cinque giorni da tale comunicazione, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'art. 1 ed a ripartirli in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta ad ogni lista una superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

Art. 5.

Assegnate alle singole liste o candidature le sezioni di cui all'articolo precedente, cessa la facoltà di affissione negli spazi previsti dal secondo comma dell'articolo 1, secondo le norme dell'art. 3.

Nelle quarantotto ore successive gli spazi medesimi sono ripartiti dalla Giunta municipale fra tutti coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco, entro il termine stabilito per la presentazione delle liste o delle candidature.

Per l'assegnazione e per l'uso degli spazi anzidetti valgono le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 3.

Art. 6.

In ogni Comune la propaganda luminosa è consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un mezzo luminoso ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000.

In ogni Comune la propaganda a mezzo di striscioni o drappi è consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un esemplare per ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000. Nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è consentito un esemplare in più ogni 20.000 abitanti o frazione di 20.000. Per i singoli collegi senatoriali delle città comprendenti più collegi senatoriali è consentito un massimo di venti striscioni o drappi.

L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi, con l'indicazione delle località nelle quali s'intende collocarli, deve essere comunicato preventivamente al sindaco.

E' vietata ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici.

Art. 7.

Ferma restando l'esenzione prevista dall'art. 12 della tabella allegato *B* del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, e ferma restando la disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, per le affissioni effettuate a mezzo del servizio comunale, non si applicano alla propaganda elettorale prevista dalla presente legge, attuata direttamente ed in qualunque forma, i diritti comunali di cui al decreto legislativo predetto.

Art. 8.

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque sottrae o distrugge mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi destinati alla installazione o all'esposizione secondo la presente legge o, senza averne titolo, ne impedisce l'installazione o l'esposizione, ovvero danneggia o asporta mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi già installati o esposti secondo la presente legge.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1 e chiunque colloca o espone mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi in numero superiore o in località differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al penultimo comma dell'art. 6.

Art. 9.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonchè la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi.

Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 213.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Teano (Caserta).

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Teano (Caserta) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 157. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 214.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Tradate (Varese).

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Tradate (Varese) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 158. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 215.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via G. Corsi di Trieste.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via G. Corsi di Trieste viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 159. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 216.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Trinitapoli (Foggia).

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Trinitapoli (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 160. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 217.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Urbino.

N. 217. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Urbino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 161. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 218.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Vallo della Lucania (Salerno).

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Vallo della Lucania (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 162. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 219.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Pellico » di Varese.

N. 219. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Pellico » di Varese viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 163. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 220.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Sannicandro di Bari (Bari).

N. 220. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sannicandro di Bari (Bari) viene eretta in ente morale e se viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1956.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 21 marzo 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto predetto, per il triennio decorrente dal 21 marzo 1956;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Aldo Fascetti ed il prof. Bruno Visentini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 21 marzo 1956.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1956
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 218. — TEMPESTA

(1629)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1955.

Proroga del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i relativi servizi;

Visto il regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, che ha modificato la legge predetta;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto successivo, registro n. 25, foglio n. 252, con il quale il Consorzio interprovinciale per l'ortoflorofrutticoltura di Napoli e Caserta venne trasformato in Consorzio fitosanitario obbligatorio, stabilendosi in cinque anni la durata del Consorzio medesimo;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro numero 11, foglio n. 394, con il quale la durata del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta è stata prorogata fino al 31 dicembre 1955;

Riconosciuta la opportunità di prorogare per altri cinque anni la durata del Consorzio;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

La durata del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta è prorogata fino al 31 dicembre 1960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1955

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1956
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 330. — PALADINI

(1554)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1956.

Nomina del presidente del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto l'art. 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908;

Decreta:

Il prof. dott. Giocondo Martinelli di Trieste è nominato presidente del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e durerà in carica per un periodo di tre anni.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per il bilancio
ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1956
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 64. — PETROCELLI

(1617)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1956.

Nomina di componenti il Comitato per la gestione del Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, recante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge il Comitato per la gestione del Fondo di rotazione previsto dalla legge medesima è composto, tra l'altro, da cinque membri designati rispettivamente dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria, per i lavori pubblici e per la marina mercantile;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati componenti del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia:

1) il dott. Mario Franzil, designato dal Ministero del bilancio;

2) il dott. Alceste Silvi Antonini, designato dal Ministero del tesoro;

3) il sig. Luciano Gattegno, designato dal Ministero dell'industria e commercio;

4) il dott. Lino Vladovichi, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

5) l'avv. Ugo Volli, designato dal Ministero della marina mercantile.

I suddetti componenti dureranno in carica per tre anni.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per il bilancio
ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1956
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 65. — PETROCELLI

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto, con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1954, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Vista la nota n. 81 del 19 gennaio 1956, con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare ha designato il sig. Guido Campailla quale rappresentante della gente del mare in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto e in sostituzione del capitano Giulio Segoni dimissionario, come da sua lettera del 10 gennaio 1956;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Guido Campailla è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in rappresentanza della gente del mare e in sostituzione del capitano Giulio Segoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(1520)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1956.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente le modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1953, con il quale è stato ricostituito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la lettera n. 681 in data 28 febbraio 1956, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Pinna Mario, quale esperto in seno al Comitato tecnico predetto, in sostituzione del sig. Amabile Benedetti, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Pinna Mario è nominato membro del Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Amabile Benedetti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1956.

Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate, per la prima sessione ordinaria del 1955, dalla Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950 e confermata in carica con altro decreto del 16 luglio 1955;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti i professionisti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 29 marzo 1956

Il Ministro: MORO

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti relativo alla prima sessione del 1955

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Professione
Andalò Giuseppe	Bologna	11- 2-1912	Bologna	Dott. comm.
Angrisani Giovanni	Bracigliano	18-10-1886	Roma	Dott. comm.
Annovazzi Mario	Torre Annunziata	8- 5-1896	Roma	—
Antonini Nello	Torrita Tiberina	27- 2-1913	Roma	Dott. comm.
Arietti Enrico	Alessandria	13- 5-1915	Torino	Dott. comm.
Artana Renzo Aldo	Villaromagnano	29- 8-1900	Torino	—
Asquasciati Giovanni Battista	Sanremo	13- 9-1905	Genova	Dott. comm.
Astolfi Edoardo Carlo	Monza	17- 8-1908	Monza	Dott. comm.
Aureli Alessandro	Roma	15- 9-1904	Roma	Dott. comm.
Balbo Luciano	Torino	1- 4-1917	Torino	Dott. comm.
Ballardini Riccardo	Ravenna	16- 3-1901	Ravenna	Dott. comm.
Bianchi Cesare	Mortara	22- 1-1897	Novara	—
Biavati Alfredo	Maiero di Portomaggiore	30- 7-1906	Bologna	Ragioniere
Biffi Giovanni	Monza	5- 6-1906	Monza	Dott. comm.
Bondoni Giacomo	Castiglione delle Stiviere	9- 5-1916	Reggio Emilia	Avvocato
Bonomi Vito	Caposele	29- 1-1905	Milano	—
Bossa Corrado	Pozzuoli	26- 9-1903	Napoli	—
Bortoluzzi Silvio	Venezia	4- 4-1902	Roma	Dott. comm.
Bottegal Armando	Noventa Vicentina	2- 5-1924	Torino	Dott. comm.
Brovia Mario Angelo	Dego	21- 9-1890	Genova	—
Bruzzese Armando	Catanzaro	24- 9-1898	Catanzaro	Ragioniere
Caccialupi Guido	Arezzo	29-12-1903	Milano	Ragioniere
Caffi Rinaldo	Milano	18- 8-1911	Milano	Ragioniere
Campacci Alessandro	Firenze	26- 4-1907	Firenze	Dott. comm.
Campia Antonio	Torino	6- 9-1917	Torino	Dott. comm.
Canavesio Mario	Torino	29- 9-1915	Torino	Dott. comm.
Capalbo Mario	Napoli	18- 2-1918	Napoli	Avvocato
Capitanio Luigi	Brescia	18- 2-1909	Brescia	Ragioniere
Cappelloni Dante	Macerata	27-10-1888	Milano	Dott. comm.
Carloni Remo	Foligno	25- 5-1895	Roma	
Caruso Domenico	Campobasso	6- 3-1901	Roma	Dott. comm.
Castelli Giovanni	Milano	2- 9-1908	Milano	Dott. comm.
Cavazzuti Dante	Modena	5- 7-1902	Modena	Ragioniere
Ceolin Francesco	Napoli	28- 2-1914	Padova	Dott. comm.
Ciatto Arturo	Genova	4- 7-1921	Roma	Dott. comm.
Cigalino Luigi	Alessandria	7-11-1897	Milano	
Claren Adolfo	Roma	30-12-1896	Venezia	
Colombo-Salazar Giovanni	Milano	3- 2-1901	Milano	Dott. comm.
Concilio Giovanni	Baronissi	9- 1-1909	Roma	Dott. comm.
D'Alessio Eriberto	Bologna	14- 2-1911	Milano	Dott. comm.
Daolio Alberto Tullio	Vergiate	24- 9-1908	Gualtieri	—
De Gennaro Vitaliano	Torino	8- 8-1925	Torino	Dott. comm.
De Giovanni Ermanno Enrico	Roma	1- 1-1916	Roma	Dott. comm.
De Gregorio Michele Antonio	Predazzo	23-11-1888	Trento	Ragioniere
De Leo Ferdinando	Casoria	30-10-1901	Napoli	Avvocato
De Maio Giovanni	Casalnuovo Monterotaro	17- 4-1893	Milano	Dott. comm.
Di Marco Salvatore	Ferla	23- 8-1900	Roma	—
Donà Umberto	Noventa Vicentina	19- 9-1895	Venezia	Dott. comm.
D'Urso Emilio	Decollatura	27- 9-1902	Torino	Ragioniere
Eccettuato Pietro	Casale Monferrato	4-12-1909	Casale Monferrato	Geometra
Fabi Ulderico Pietro	Torino	4- 4-1922	Milano	Dott. comm.
Faggioni Manrico	La Spezia	22- 2-1894	La Spezia	—
Falci Romolo	Casalbuono	15- 1-1912	Roma	—
Fassanelli Mario	Padova	22- 5-1913	Padova	Ragioniere
Favretto Umberto	Dolo	6- 6-1901	Venezia	Dott. comm.
Felicioli Renato	Alessandria d'Egitto	13- 9-1893	Roma	—
Ferrari Guido	Milano	25-12-1909	Genova	Dott. comm.
Finazzi Lorenzo	Roma	19- 7-1911	Roma	Dott. comm.

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Professione
Finollo Lorenzo	Milano	12-12-1922	Milano	Dott. comm.
Fiocca Giuseppe	Dorno	25-10-1909	Borgo San Siro	Dott. comm.
Fontana Aldo	Padova	28- 7-1923	Padova	Dott. comm.
Frezzini Ugo	Roma	16- 8-1886	Roma	Dott. comm.
Frigione Francesco	Napoli	16- 7-1891	Napoli	Ragioniere
Gallo Mario Giuseppe	Piazzola sul Brenta	29- 9-1909	Vicenza	Dott. comm.
Garelli Giuseppe	Torino	13-12-1912	Torino	Dott. comm.
Genitrini Danilo	Luzzara	7- 3-1913	Milano	Ragioniere
Ghetti George	Forlì	23- 1-1918	Forlì	Dott. comm.
Ghisu Fernando	Firenze	2-12-1909	Milano	Dott. comm.
Giacobbe Guido	Messina	1- 1-1898	Messina	Ragioniere
Giammona Vincenzo	Campiglia Marittima	11-10-1905	Milano	Dott. comm.
Giorgi Alfieri	Sestri Ponente	21-10-1909	Genova	Ragioniere
Giosuè Giuseppe	Trapani	10- 7-1923	Trapani	Ragioniere
Giuliani Vincenzo	Napoli	16- 8-1904	Napoli	Ragioniere
Grazioli Pio Luigi	Parma	1- 7-1898	Salsomaggiore	Ragioniere
Grilli Luigi	Roma	7-12-1905	Como	—
Guaraldi Pietro	Finale Emilia	23- 3-1894	Rimini	Dott. comm.
Guidi Rodolfo	Altopascio	7-12-1899	Torino	Avvocato
Guzzardi Francesco	Vizzini	13- 8-1888	Roma	—
Guzzardi Michele Angelo	Mottola	22- 2-1914	Roma	Dott. comm.
Izzarelli Pasquale	Caramanico	4- 3-1900	Roma	Dott. comm.
Landi Gastone	Firenze	11-10-1886	Firenze	Ragioniere
Lepri Alberto	Milano	6- 1-1888	Milano	Dott. comm.
Locarni Eugenio	Vercelli	16- 6-1918	Biella	Dott. comm.
Lorenzoni Mario	Padova	5-10-1925	Padova	Dott. comm.
Lovato Giovanni	Padova	29- 1-1914	Padova	Ragioniere
Lumia Emilio	Avola	24- 8-1887	Messina	Avvocato
Macciò Sergio	Pistoia	22- 1-1912	Pisa	Dott. comm.
Magnoli Gian Carlo	Cremona	30- 9 1906	Cremona	Dott. comm.
Manchi Battista	Lacchiarella	25 1-1906	Milano	Dott. comm.
Manfellotto Umberto	Napoli	19-11-1910	Napoli	Dott. comm.
Mangoni Lamberto	Poppi	14- 7-1918	Milano	Dott. comm.
Manocchio Alfredo	Roma	14- 2-1915	Roma	Dott. comm.
Mantovani Gaetano Felice	Trento	3- 2-1910	Trento	Dott. comm.
Marasco Vittorio	Napoli	22-12-1909	Napoli	Ingegnere
Margiotti Tommaso	Ortona	6- 2-1906	Milano	Dott. comm.
Marini Renato	Legnano	13- 5-1916	Milano	Dott. comm.
Marino Fernando	Mesagne	22- 2-1905	Mesagne	Dott. comm.
Mariotti Giovanni Diego	Arzachena	28- 2-1907	Cagliari	—
Martelli Mario	S. Casciano in Val di Pesa	23- 5-1920	Firenze	Dott. comm.
Martines Aldo	Genova	3- 9-1904	Genova	—
Mastrobuono Nicola	Massafra	1- 1-1891	Bari	—
Mastropaolo Luigi	Roma	23-11-1907	Roma	Avvocato
Molteni Guido Mario	Torino	15-11-1902	Milano	Ingegnere
Moneta Armando	Milano	26- 1-1912	Milano	Avvocato
Nardelli Dario Ivo	Cadine	12- 7-1910	Trento	Dott. comm.
Nardi Ubaldo	Bologna	3-11-1911	Mantova	Dott. comm.
Nencini Augusto	Firenze	29- 1-1888	Roma	Ragioniere
Nessi Mario	Lenno	16-10-1908	Milano	—
Niri Nerio	Roma	27- 5-1892	Roma	Dott. comm.
Nistri Atos	Pistoia	10- 7-1904	Milano	—
Novelli Giovanni	Firenze	12- 4-1898	Firenze	Ragioniere
Nucci Domenico	Napoli	11- 5-1905	Campobasso	Dott. comm.
Orzali Vittorio	Padova	18- 4-1912	Padova	Dott. comm.
Palazzolo Guido	Roma	21- 7-1923	Roma	Dott. comm.
Palazzone Luigi	L'Aquila	11-12-1909	Roma	Dott. comm.
Palma Francesco	Velletri	11- 9-1897	Roma	Dott. comm.
Pandolfini Carlo Francesco	Patti	10- 7-1912	Roma	Dott. comm.

COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Professione
Pansa Cedronio Agostino	Napoli	21- 9-1908	Napoli	Avvocato
Paoletti Raffaele	Padova	14- 2-1914	Padova	Ragioniere
Paolone Giulio	Giulianova	19- 1-1905	Milano	Perito ind.
Paone Salvatore	Marigliano	3-10-1907	Roma	Dott. comm.
Paris Armando	Scanno	2- 1-1896	Roma	—
Patacchini Sanzio	Graffignano	26- 5-1910	Roma	—
Patarnello Luigi	Lecce	23- 1-1924	Lecce	Dott. comm.
Pellegrini Cesare	Buenos Aires	5-10-1915	Cernobbio	Dott. comm.
Perlini Arturo	Noceto	26-11-1919	Parma	Ragioniere
Pero Cesare	Cassino	3- 8-1887	Genova	Dott. comm.
Piccari Luigi	Torino	30- 6-1910	Parma	Dott. comm.
Pizzo Corrado	Noto	20-10-1915	Roma	Dott. comm.
Pongiglione Alfredo	Imperia	14- 8-1917	Imperia	Dott. comm.
Primiceri Giorgio	Matino	23- 4-1902	Matino	Dott. comm.
Primetti Castelletti Piero	Milano	13- 3-1890	Milano	—
Prosperi Salvatore	Roma	9-12-1890	Roma	—
Provenzano Mario	Matino	25- 2-1916	Matino	Avvocato
Quattrone Giuseppe	Reggio Calabria	2-12-1899	Reggio Calabria	Dott. comm.
Rachello Cirillo (detto Ciro)	Quinto di Treviso	28- 1-1912	Trieste	Dott. comm.
Riccò Giuseppe	Reggio Emilia	16- 3-1910	Reggio Emilia	Ragioniere
Rodinò Riccardo	Napoli	8- 3-1911	Napoli	—
Rosazza Cesare	Biella	20- 5-1889	Biella	Dott. comm.
Rossi Pietro	Mortara	6- 8-1901	Milano	—
Ruffini Angelo	San Benedetto Po	25- 1-1892	Mantova	Dott. comm.
Saitta Salvatore	Palermo	2- 2-1905	Palermo	Ragioniere
Salamena Ettore	Pastena	31- 5-1905	Roma	Avvocato
Sanità Mario Giovanni	Pisa	16- 9-1899	Firenze	Ragioniere
Santinello Fernando	Padova	16-11-1919	Padova	Dott. comm.
Sartori Ugo	Brenzone	26-11-1921	Milano	Dott. comm.
Sbarra Ruggero	Sarconi	7- 1-1902	Taranto	Dott. comm.
~~Scarino Ottavio~~	~~Roma~~	~~26-11-1917~~	~~Roma~~	~~Dott. comm.~~
Schileo Mario	Oderzo	11- 8-1896	Venezia Lido	Ragioniere
Schillaci Domenico	Palermo	13- 5-1918	Palermo	Dott. comm.
Schininà Umberto	Ragusa	15- 9-1904	Varese	—
Serra Paolo	Ravenna	29- 6-1902	Ravenna	Dott. comm.
Serra Vindice	Tempio	23- 3-1910	Cagliari	Ragioniere
Simonazzi Mario	Bibbiano	9- 9-1896	Roma	—
Sipala Guido	Padova	7- 4-1914	Milano	Ragioniere
Sozzetti Alessandro Giuseppe	Olevano di Lomellina	18- 9-1894	Novara	—
Taccani Emilio Luigi	Cuneo	11- 2-1905	Milano	Dott. comm.
Tadini Giovanni	Milano	29- 2-1904	Milano	Dott. comm.
Tarenghi Giuseppe	Milano	26- 9-1905	Milano	Ragioniere
Tenca Luigi	Cremona	23- 4-1905	Cremona	Dott. comm.
Tesei David	Campiglia Marittima	31- 5-1890	Milano	Procuratore
Torre Giuseppe Giobatta	Novi Ligure	23- 9-1906	Milano	Ragioniere
Tosti Giorgio	Napoli	13- 2-1912	Napoli	Dott. comm.
Trupiano' Francesco	Venezia	6-10-1910	Venezia	Dott. comm.
Turchetti Guido	Ancona	27- 9-1900	Roma	Dott. comm.
Turra Innocente	Bologna	3-11-1908	Bologna	Dott. comm.
Ugo Pietro	Torino	1-12-1904	Torino	Ragioniere
Usuelli Andrea	Milano	21-12-1908	Milano	Avvocato
Valori Alfredo	Roma	16- 4-1920	Roma	Dott. comm.
Viaro Giorgio	Venezia	12- 7-1915	Bolzano	Dott. comm.
Vignali Luigi	Melegnano	14- 4-1911	Milano	Dott. comm.
Vignola Giuseppe	Brescia	29-11-1888	Brescia	—
Violante Giovanni	Palermo	19- 9-1893	Pavia	—
Vistoli Carlo	Venezia	4- 4-1906	Roma	—

(1536)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione dei Consorzi di bonifica in destra Trigno e del Basso Biferno, con sede in Termoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1955, registrato dalla Corte dei conti il 26 gennaio 1956 al registro n. 2, foglio n. 232, il Consorzio di bonifica in destra Trigno e quello del Basso Biferno sono stati fusi in un solo ente, con la denominazione di « Consorzio di bonifica destra Trigno e del Basso Biferno », con sede in Termoli (Campobasso).

(1595)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è vacante la cattedra di « clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1626)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 10 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napol	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,86	624,82	624,85	624,82	624,77	624,87	624,82	624,83	624,83	624,85
$ Can.	625,70	625,625	625,50	626 —	625,80	625,75	626 —	625,75	625,75	626 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,81	145,81	145,80	145,81	145,81	145,81	145,81	145,81
Kr. D.	90,80	90,80	90,77	90,77	90,71	90,80	90,78	90,81	90,81	90,80
Kr. N.	87,82	87,81	87,84	87,82	87,85	87,83	87,83	87,83	87,83	87,80
Kr. Sv.	120,93	120,90	120,95	120,93	120,90	120,94	120,93	120,94	120,94	120,95
Fol.	164,86	164,84	164,89	164,90	164,90	164,86	164,90	164,84	164,84	164,85
Fr. B.	12,582	12,5825	12,5815	12,58375	12,58	12,58	12,5825	12,5875	12,58	12,58
Fr. Fr.	178,43	178,36	178,43	178,42	178,40	178,44	178,39	178,44	178,44	178,40
Fr. Sv. acc.	143,33	143,33	143,33	143,32	143,32	143,34	143,31	143,33	143,33	143,30
Lst.	1757,30	1757 —	1757,25	1757,375	1757,40	1757,35	1757,50	1757,625	1757,625	1757,25
Dm. occ.	149,78	149,74	149,77	149,78	149,79	149,78	149,78	149,77	149,77	149,77

Media dei titoli del 10 aprile 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,675
Id. 3,50 % 1902	58,675
Id. 5 % 1935	90,40
Redimibile 3,50 % 1934	78,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,25
Id. 5 % 1936	94,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1956

1 dollaro USA.	624,82
1 dollaro Can.	626 —
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,775
1 Kr. Norv.	87,825
1 Kr. Sv.	120,93
1 Fol.	164,90
1 Fr. bel.	12,583
100 Fr. Fr.	178,405
1 Fr. Sv. acc.	143,315
1 Lst.	1757,437
1 Marco ger.	149,78

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.